

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3092-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia ed il Sud Africa, firmato a Roma il 9 giugno 1997, rientra nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in Sud Africa.

La *ratio* di quest'Accordo è da riscontrarsi sia nel notevole interesse da parte di nostri imprenditori alla ripresa delle relazioni con un Paese dell'importanza del Sud Africa, sia nella progressiva abolizione delle sanzioni che erano state a suo tempo imposte a tale Paese a livello internazionale. In altri termini, è stato reso necessario per fornire adeguate garanzie giuridiche ai potenziali investitori italiani in Sud Africa.

Il negoziato, avviato dopo le elezioni sudafricane dell'aprile 1994, si è concluso soltanto nel febbraio 1997, in occasione della visita del Ministro sudafricano del commercio e dell'industria, Alec Erwin.

Grazie all'applicazione dell'Accordo, gli investimenti italiani in Sud Africa potranno beneficiare di un trattamento equo e di un'adeguata protezione in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie.

Nell'Accordo è prevista, inoltre, la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, non solo in caso di espropriazione per pubblica utilità, ma anche per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, insurrezioni o tumulti nonchè in caso di

requisizione o distruzione da parte delle forze o autorità, nei casi in cui la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessità.

In tema di regolamento delle controversie, poi, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative, a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

L'Accordo garantisce, quindi, all'investitore italiano parità di trattamento con le imprese nazionali, tutelando contro il rischio di espropriazione e ponendosi, perciò, in linea con il recente orientamento di rilancio della cooperazione con l'Africa, ed in particolare con l'Africa australe, rilancio che sicuramente non può prescindere dal contributo del capitale privato.

Dall'attuazione del presente Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, eccezion fatta per gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dallo stesso Accordo, nel qual caso si dovrà provvedere con legge speciale da emanare in occasione del singolo evento.

La Commissione ha dato mandato al relatore di chiedere l'approvazione del disegno di legge.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

28 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

